

PENALE TRIBUTARIO

Ai domiciliari l'imprenditore che simula cessioni d'azienda e scissioni

Si tratta, infatti, di operazioni che possono integrare la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

/ **Maurizio MEOLI**

/ Giovedì 19 maggio 2011

Anche le **cessioni aziendali** e le **scissioni societarie simulate**, quali operazioni poste apparentemente in essere in funzione di una ristrutturazione aziendale, possono assumere rilevanza ai fini della fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, giustificando, in presenza di un **quadro indiziario di indubbia consistenza** sia in relazione al profilo oggettivo che soggettivo della fattispecie, il ricorso a **misure cautelari personali**. È quanto si desume dalla sentenza 18 maggio 2011 n. 19595 della Corte di Cassazione.

L'amministratore di tre società gravate da consistenti debiti con il Fisco – a titolo di imposte dirette, sanzioni e interessi – effettuava dubbie operazioni di conferimenti di immobili, cessioni d'azienda e di scissione. Nei suoi confronti veniva, quindi, disposta la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisandosi lo **“svuotamento” delle società** da ogni garanzia patrimoniale e dalla loro capacità operativa e produttiva al fine di destinarle a un preordinato fallimento, con gravi indizi in ordine al compimento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), nonché di altre fattispecie di carattere fallimentare.

Il Tribunale del riesame sostituiva la ricordata misura cautelare con quella degli **arresti domiciliari**, ma confermava il carattere simulato e fraudolento delle operazioni. In relazione ad esse, infatti, a fronte dell'uscita dal patrimonio di beni immobili e di altri cespiti mobiliari (con privazione di ogni capacità produttiva e operativa), non risultava conferito nessun corrispettivo o incremento patrimoniale; sia perché le scissioni societarie erano avvenute senza corrispettivo, sia perché i corrispettivi contrattualmente pattuiti per le cessioni d'azienda o non erano stati corrisposti o lo erano stati con **“compensazioni volontarie”** ovvero con movimenti di denaro solo formali, se non fittizi. D'altra parte, l'art. 14 comma 1 del DLgs. 472/97 limita l'operatività dell'**obbligazione solidale dei cessionari** per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente all'**anno della cessione e ai due anni precedenti**; mentre la garanzia di cui all'art. 2506-*quater* comma 3 c.c. risulta solo parziale, in quanto operante nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, **per i debiti della società**

scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Contro questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi in ordine alle ipotesi di reato ascritte, in relazione ad operazioni finalizzate ad una ristrutturazione aziendale.

La Corte di Cassazione ritiene corretta la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame: sia dal **punto di vista oggettivo**, ovvero con riguardo al fatto che le operazioni in questione erano state ritenute pienamente idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dei crediti vantati dallo Stato (come richiesto dall'art. 11 del DLgs. 74/2000, senza, peraltro, configurarsi come necessaria una **procedura esecutiva in atto**, conformemente con quanto già sostenuto da Cass. 18 maggio 2006 n. 17071); sia dal **punto di vista soggettivo**, dal momento che altrettanto correttamente si desumeva dal quadro indiziario anche l'elemento psicologico della fattispecie, rappresentato dalla **volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte**, delle sanzioni e degli interessi dovuti.

Rilevante l'abuso di strumenti giuridici solo in apparenza "normali"

Risultano, quindi, esistenti tutti gli elementi per configurare, a livello di gravità indiziaria necessaria in relazione alla fase, il reato in questione: la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, intesa come **stratagemma artificioso del contribuente**, tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario; stratagemma che può assumere le più diversificate forme, potendo estrinsecarsi attraverso l'abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita aziendale o societaria.

Si pensi, ad esempio, alla **simulazione contrattuale oggettiva** (simulazione di alienazione, vendita per un prezzo inferiore al reale) e anche a quella **soggettiva** (c.d. interposizione fittizia di persona e il contratto di *sale and lease back*), come pure l'**istituzione di un fondo patrimoniale** (cfr. Cass. 6 febbraio 2008 n. 5824).

Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, si è invece in presenza di cessioni aziendali e scissioni societarie simulate e solo apparentemente destinate all'effettuazione di una ristrutturazione aziendale. Infatti, l'ordinanza impugnata ha evidenziato la non fondatezza delle deduzioni difensive sulla base di un ragionamento diffuso e convincente. Il ricorso, di conseguenza, viene rigettato.



VENERDÌ 20 MAGGIO 2011 17.42